

AVV ANNA PAOLA MONNO

VIA MAZZINI 5

21052 BUSTO ARSIZIO

TEL /FAX 0331 678428

ASPETTI ECONOMICI DELLA INVALIDITA'

L'invalidità può essere, genericamente, definita come la riduzione permanente delle capacità o delle attitudini lavorative di un soggetto a causa del sopravvenire o dell'aggravarsi di una patologia, dunque più semplicemente l'invalidità è un malfunzionamento dell'organismo per cui il soggetto che ne è portatore si trova nell'impossibilità totale o parziale di produrre reddito.

In questa situazione di difficoltà economica interviene lo Stato che, ai sensi dell'art 38 I e II co. della Costituzione assicura un sostegno economico con prestazioni di natura o previdenziale rivolgendosi, ai lavoratori affinché Gli vengano assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità; o di natura assistenziale ad ogni invalido inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

Nel primo caso il diritto trova fonte nel rapporto assicurativo previdenziale che si instaura a seguito di un rapporto lavorativo che obbliga il datore di lavoro ad alimentare il fondo di previdenza con versamenti contributivi, nel secondo caso viene tutelato un generico stato di bisogno dell'invalido se pur non lavoratore; in entrambe le situazioni si parla di un diritto soggettivo ad ottenere una tutela economica la cui condizione imprescindibile è lo stato di invalidità, ne consegue che il diritto è soggetto a revisione e revoca una volta che venga meno tale stato.

Nel nostro sistema non esiste una definizione univoca di invalidità, né un testo unico che disciplini la materia, mentre quando si parla di inabilità si intende l'assoluta o parziale difficoltà di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

In ambito previdenziale l'art 1 della L. 222/84 definisce l'invalidità come una riduzione della

capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, mentre in ambito assistenziale l'art 2 della L. 118/71 definisce gli invalidi civili i cittadini che affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Le prestazioni previdenziali consistono nell'erogazione di un assegno ordinario mensile per coloro ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore al 100%, o l'erogazione di una pensione di inabilità qualora il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I problemi sorgono nell'interpretazione delle norme per cui il concetto di capacità di lavoro rapportato alle proprie attitudini è stato inteso dalla Giurisprudenza non come ridotta capacità di produrre ricchezza ma come "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) per cui non possono essere valutati ai fini del conseguimento del beneficio economico i fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro e quindi neanche l'impossibilità di svolgere il lavoro per cui il soggetto ha acquisito una certa esperienza ed è professionalmente preparato non impendogli di trovare un'altra occupazione.

Ed è altrettanto difficile comprendere cosa abbia voluto intendere il legislatore quando ha parlato di compiti e le funzioni proprie di un invalido con età inferiore ai 18 anni poiché, non può essere sintetizzato tutto sulla base di una statistica di comportamenti senza tenere conto dell'età, dell'ambiente sociale e delle esigenze personali del minore.

Una volta erogato l'assegno ordinario di invalidità deve essere rinnovato ogni tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata; dopo tre riconoscimenti consecutivi, è confermato automaticamente, ma la posizione è soggetta a revisione qualora, come sopra già detto, le

condizioni che hanno dato luogo al beneficio siano mutate, diversamente dall'assegno la pensione di inabilità non è soggetta a conferma triennale,

Le condizioni per poter accedere ai benefici previdenziali sono, oltre allo stato di invalidità, avere un'età superiore ai 18 anni, aver versato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, godere di un reddito che non superi due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Considerato che l'assegno di invalidità è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, il suo importo si riduce in rapporto al reddito annuo percepito

Diversamente dall'assegno, la pensione di inabilità è incompatibile con l'attività lavorativa talché occorre che il soggetto si cancelli dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo, così pure l'assegno è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte successivamente alla concessione della pensione,

Ai sensi dell'art 5 della L. 222/84, a chi si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ed abbisognano di un'assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione a meno che non si dimostri che le condizioni della struttura o del soggetto beneficiante siano tali da dover provvedere in proprio ad un aiuto

E' bene sapere che contro la valutazione negativa della riduzione della capacità lavorativa per poter accedere ai benefici previdenziali è ammesso il Ricorso ai sensi dell'art 445 bis c.p.c. davanti al

Tribunale la cui competenza territoriale è quella dove risiede il soggetto beneficiario

Ai sensi della L. 118/71 le prestazioni assistenziali consistono nell'erogazione dell'assegno per coloro nei cui confronti è stata accertata una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%; una età anagrafica compresa tra i 18° ed i 65° anno di età ed il non superamento di limiti di reddito stabiliti annualmente dal legislatore.

Qualora invalido sia il minore degli anni 18 anni viene riconosciuta una indennità mensile di frequenza ai sensi della L. 11/10/1990 n. 289, pari a € 279,75 mensili per il 2015; l'erogazione è condizionata alla persistenza di difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e la concessione è subordinata al ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici inerenti la minorazione, o alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o ancora è concessa in caso di frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi

L'indennità pur essendo mensile è erogata in dipendenza della frequentazione di uno dei centri sopra specificati.

Ai sensi dell'art 1 della legge n. 18/198 ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili al lavoro per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione

Ultimamente la cassazione nella sentenza n. 20825/14 ha ribadito che Le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono,

alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poichè il D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6, (che ha aggiunto la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 3), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perchè detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 28.5.2009 n. 12521).

L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori ma al compimento della maggiore età si trasforma senza alcuna necessità di un ulteriore accertamento in pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili.

L'indennità di accompagnamento mensile non è erogata nell'interesse degli invalidi quanto a beneficio e sostegno dei familiari che si sono fatti carico dell'invalido evitando il ricovero negli Istituti di cura per tale ragione la Cassazione con la sentenza n. 16329/08 ha negato il diritto alla tredicesima mensilità dell'assegno.

Per ottenere la provvista assistenziale è necessario presentare una domanda amministrativa ed in caso di rigetto, o di silenzio protratto per oltre 120 giorni, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario.